



Città di Aosta



Ville d'Aoste

NORME DI GESTIONE DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E DELLE ISOLE PEDONALI

Art. 1 (Definizioni)

1. Per Zona a Traffico Limitato s'intendono le aree in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite, o a particolari categorie di utenti e di veicoli. (art. 3 D.Lgs.285/92 e successive modificazioni).
2. Per Isola Pedonale s'intendono le zone interdette alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, i velocipedi nonché i veicoli ad emissione zero assimilabili ai velocipedi stessi. (art. 3 D.Lgs.285/92 e successive modificazioni).
3. Per Diretrici del Centro Storico s'intendono le seguenti vie poste in asse con gli accessi storici del decumano massimo e del cardo massimo: Via Aubert, Via De Tillier, Via Croix de Ville, Piazza Chanoux, Via Porta Pretoria e Via Sant'Anselmo.

Art. 2 (Istituzione delle "ZTL")

1. Nelle Vie e nelle Piazze cittadine individuate come "zone a traffico limitato", di seguito denominate ZTL, istituite con appositi provvedimenti dell'Amministrazione comunale e delimitate a mezzo di regolare segnaletica verticale come previsto dal vigente Codice della Strada, sono vietati il transito e la sosta dei veicoli, salvo le eccezioni previste e regolamentate dalle presenti disposizioni.

Art. 3 (Istituzione delle Isole Pedonali "IP")

1. Taluni settori delle ZTL, particolarmente interessati dal transito pedonale, possono essere istituiti, con apposita ordinanza del Sindaco, ad Isola Pedonale, di seguito denominata IP, anche temporanea, limitatamente ad alcune ore della giornata ed ai periodi annuali di maggiore afflusso turistico.

Art. 4 (Accesso alla "IP")

1. Oltre ai soggetti sopra individuati, possono transitare nelle IP unicamente i veicoli in possesso di apposito contrassegno "A", di cui alle presenti disposizioni e unicamente per motivi d'urgenza.

Art. 5
(Accesso alle "ZTL" e deroghe speciali)

1. L'accesso alle Z.T.L. è consentito ai veicoli che sono provvisti di un contrassegno costituente permesso di transito o di transito e sosta, da esporre sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno.
2. Sono esentati dall'esposizione i titolari di contrassegno/permesso di quei veicoli che non consentono la chiusura a chiave dell'abitacolo, o che ne siano sprovvisti.
3. Il contrassegno deve essere esibito a richiesta degli agenti di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e/o degli addetti aventi diritto.
4. Per determinate categorie di veicoli, altrimenti riconoscibili, (ambulanze, autoveicoli in servizio pubblico da piazza, autobus in servizio pubblico di linea, veicoli delle Forze di Polizia, veicoli delle FF.AA., veicoli di Enti e/o altre Pubbliche Amministrazioni ecc.), non è previsto il rilascio di contrassegno/permesso ma l'inserimento, nell'apposita banca dati, delle targhe d'immatricolazione dei veicoli autorizzati.
5. Previo rilascio di apposito contrassegno/permesso e/o operazione di inserimento delle relative targhe nell'apposita banca dati, sono esclusi dall'osservanza delle limitazioni al transito ed alla sosta lungo le ZTL i veicoli utilizzati dagli Enti, dalle Imprese o dalle persone fisiche per le attività di seguito elencate:
 - * Veicoli in servizio d'istituto di polizia, soccorso sanitario, emergenza e protezione civile;
 - * Servizi di Taxi e di Autonoleggio con conducente, riportanti esposta l'apposita targhetta identificativa ed esclusivamente per l'effettuazione di servizi a favore di clienti all'interno delle ZTL;
 - * Veicoli condotti o al servizio di persone in possesso dell'autorizzazione per disabili di cui all'art. 188 del Codice della Strada;
 - * Veicoli adibiti al servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani e Nettezza Urbana, con esclusione di quelli utilizzati per attività ispettive e di controllo;
 - * Veicoli adibiti al trasferimento dei cassonetti condominiali, durante i soli orari di effettuazione della raccolta rifiuti porta a porta e limitatamente, in ogni via, ad un veicolo per impresa;
 - * Veicoli utilizzati per le operazioni di sgombero neve;
 - * Veicoli adibiti al servizio di Onoranze Funebri;
 - * Veicoli in uso all'Amministrazione Comunale di Aosta e all'Amministrazione Regionale della Valle d'Aosta provvisti di "logo" d'identificazione e limitatamente allo svolgimento d'interventi di carattere tecnico – operativo e/o per l'effettuazione di compiti d'istituto;
 - * Veicoli in uso ad Enti pubblici per lo svolgimento di compiti d'istituto limitatamente ad un permesso in presenza di un parco auto da uno a cinque veicoli, due permessi per parchi auto da sei a dieci veicoli, fino ad un massimo di tre permessi in presenza di parchi auto superiori a dieci veicoli;

- * Veicoli utilizzati per i compiti d'istituto delle Poste Italiane S.p.A., limitatamente alle operazioni di svuotamento delle cassette di raccolta della corrispondenza e per il rifornimento dei box deposito dei portalettere di zona;
 - * Autobus in servizio di Trasporto Pubblico Locale e di scuolabus;
 - * Veicoli in uso a medici di assistenza primaria in visita domiciliare o aventi ambulatorio nelle ZTL compresi nell'apposito elenco dell'Ordine dei Medici della Valle d'Aosta, limitatamente ad un massimo di due veicoli ogni medico e previa esposizione dell'apposito contrassegno sanitario;
 - * Veicoli adibiti alla consegna della stampa quotidiana e/o periodica
6. Chiunque può accedere alle ZTL in bicicletta, nel rispetto del Codice della Strada (fra cui conduzione a mano quando siano d'intralcio o di pericolo per i pedoni).
 7. Al fine di ottenere l'inserimento nella banca dati delle targhe d'immatricolazione dei veicoli da autorizzare, la persona interessata o - per gli enti pubblici - il responsabile del relativo servizio e - per le Imprese - il titolare, il legale rappresentante o un loro delegato, deve produrre apposita domanda. Quest'ultima, redatta conformemente alla modulistica disponibile presso gli uffici comunali preposti, deve contenere l'elenco dettagliato delle targhe d'immatricolazione dei veicoli per i quali è richiesta l'autorizzazione.
 8. Nel caso l'ingresso sia avvenuto da vie o piazze controllate per mezzo di video - controllo elettronico, entro 10 giorni dall'avvenuto transito, dovrà essere presentata al Comando di Polizia Municipale la documentazione giustificativa di cui all'art. 14.

Art. 6 (Carico e scarico merci)

1. Per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico delle merci, l'ingresso nelle ZTL è consentito dalle ore 07.00 alle 10.30; il termine delle operazioni di carico e scarico e la conseguente uscita dalle ZTL devono avvenire improrogabilmente entro le ore 11.00.
2. Il transito e la sosta per effettuare le operazioni di carico e scarico sono consentiti unicamente agli autocarri motocarri aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, un'altezza non superiore a 3,5 m.
3. Al di fuori degli orari prefissati, il transito e la sosta sono consentiti unicamente per il raggiungimento e l'utilizzo degli stalli di sosta per il carico e scarico merci, appositamente predisposti e segnalati. L'ingresso per raggiungere tali stalli è consentito unicamente al di fuori delle Diretrici del Centro Storico.
4. In tale caso la sosta non potrà superare la durata massima di 60 minuti, con indicazione obbligatoria in modo chiaramente visibile dell'orario d'inizio e, qualora l'ingresso avvenga attraverso varchi di video-controllo elettronico, con obbligo di presentazione, entro 10 giorni, della documentazione giustificativa di cui all'art. 14.
5. L'ingresso e/o il transito per operazioni di carico e scarico nelle ZTL, costituenti Diretrici del Centro Storico, è vietato ai veicoli che non rispettino le seguenti caratteristiche costruttive (come annotato sulla carta di circolazione):

- a) veicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive (tutti quelli immatricolati dopo l'1/1/1993 o, se immatricolati prima, omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE);
- b) veicoli ad accensione spontanea (diesel), con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CE e successive.

Art. 7

(Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati)

1. I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle ZTL devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco e, in ogni caso:
 - a) circolare a velocità non superiore ai 20 Km/h;
 - b) sostare a motore spento;
 - c) sostare, durante l'orario di carico e scarico delle merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
 - d) sostare senza costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati.

Art. 8

(Rilascio di contrassegni/permessi speciali di transito e/o sosta. Documentazione richiesta e tipologia del contrassegno)

1. Le autorizzazioni al transito, e quelle al transito e alla sosta, all'interno delle ZTL sono rilasciate a coloro che ne abbiano diritto e ne facciano richiesta con le modalità di cui al presente articolo.
2. Per determinate categorie di utenti, ed alle condizioni di seguito precisate, sul contrassegno/permesso potrà essere indicata più di una targa d'immatricolazione; in tal caso il contrassegno/permesso potrà autorizzare alternativamente un solo veicolo fra quelli individuati dalle targhe d'immatricolazione indicate.
3. I veicoli dovranno essere di proprietà del richiedente o, in ogni caso, quest'ultimo dovrà documentare la titolarità del diritto reale di godimento sul bene all'atto della domanda.
4. Le autocertificazioni possono essere sottoscritte davanti al dipendente comunale preposto alla ricezione della domanda. Qualora siano proposte da persona diversa dal dichiarante, devono essere presentate unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante stesso.
5. La richiesta, da indirizzare al Sindaco, deve essere redatta in carta legale o resa legale, dovrà essere conforme alla modulistica a disposizione presso l'ufficio preposto, contenere le dichiarazioni previste indicanti le generalità del richiedente, il titolo dell'uso del veicolo e la sottoscrizione.
6. La domanda deve essere presentata, dalla persona interessata o, per gli enti pubblici, dal responsabile del relativo servizio e, per le Imprese, dal titolare, dal legale rappresentante o da un loro delegato.
7. E' previsto il rilascio di speciali contrassegni/permessi di transito e/o di transito e sosta nelle ZTL alle categorie di utenza di seguito indicate.

A. Proprietari o aventi disponibilità e/o uso di autorimessa o posto auto privato (contrassegno di tipo "A").

A chiunque abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un'area privata adibita a parcheggio all'interno delle ZTL., è rilasciato un contrassegno di solo transito indicante una o più targhe d'immatricolazione dei veicoli.

Documentazione richiesta:

domanda in carta legale o resa legale contenente l'autocertificazione attestante la proprietà del posto auto o dell'autorimessa. Il richiedente, in caso di disponibilità in uso del posto auto o dell'autorimessa, dovrà produrre apposita documentazione o autocertificazione del proprietario del bene attestante la titolarità del diritto reale di godimento in capo al richiedente stesso.

B. Categorie aventi diritto al contrassegno/permesso di tipo "B" per il transito e la sosta all'interno delle ZTL anche al di fuori degli orari di carico e scarico delle merci (contrassegno tipo "B").

a) Istituti di Vigilanza Privata e di Trasporto Valori

E' rilasciato alle imprese che utilizzano veicoli per il trasporto valori e attività di vigilanza.

Documentazione richiesta:

- domanda in carta legale o resa legale;
- autocertificazione con i dati di riferimento dell'attività svolta e delle autorizzazioni in possesso per l'esercizio di tali attività.
- fotocopia carta circolazione veicoli.

b) Istituti di polizia privata legalmente riconosciuti

(Rilascio massimo di due contrassegni/permessi con scadenza annuale per ciascuna agenzia)

Documentazione richiesta:

- domanda in carta legale o resa legale;
- autocertificazione con i dati di riferimento dell'attività svolta e delle autorizzazioni in possesso per l'esercizio di tali attività.
- fotocopia carta circolazione veicoli.

c) Banche ed Istituti di credito (Con validità per la sola Via Ribitel)

E' rilasciato a veicoli di proprietà di Banche od Istituti di Credito e dagli stessi utilizzati per trasporto valori cartacei (Titoli di credito, titoli di stato, assegni e similari).

Documentazione richiesta:

- domanda in carta legale o resa legale;
- fotocopia carta circolazione veicoli.

Consente il transito e la sosta per un tempo massimo di 60 minuti. E' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.

d) Organi di Stampa e Televisione

E' rilasciato esclusivamente per i veicoli utilizzati per il trasporto delle attrezzature adibite alle riprese filmate.

Documentazione richiesta:

- domanda in carta legale o resa legale inoltrata dal Direttore o responsabile di testata.

e) Attività varie

Sono rilasciati ai veicoli allo scopo immatricolati, destinati e/o utilizzati per:

- consegna di bombole del gas, combustibili per riscaldamento, pasti caldi per anziani e disabili, latte fresco, pane e/o prodotti di pasticceria, carni macellate, frutta e verdura;
- assistenza domiciliare alle persone anziane e/o disabili esercitata da parte di soggetti muniti di appropriato titolo e qualifica.

Documentazione richiesta:

- domanda in carta legale o resa legale;
- fotocopia carta circolazione dei veicoli utilizzati;
- autocertificazione attestante l'iscrizione agli uffici del Registro Ditte o al Registro dell'Albo Artigiani.

Per motivate esigenze, il permesso di tipo "B" potrà essere rilasciato, previa emissione di apposita ordinanza in deroga da parte del Sindaco, anche ai veicoli eccedenti i limiti di massa a pieno carico e di altezza di cui all'art. 6 del presente provvedimento.

f) Artigiani e Ditte (contrassegno tipo "B" con limitazioni)

E' rilasciato a veicoli di proprietà di artigiani o ditte per i soli interventi di allacciamento, manutenzione o riparazione urgente di impianti esistenti.

Documentazione richiesta:

- Domanda in carta legale;
- Autocertificazione iscrizione al Registro Ditte o Albo Artigiani.

Il contrassegno/permesso consente:

- L'ingresso all'interno delle ZTL, comprese le zone rientranti nelle Diretrici del Centro Storico, nella fascia orario 07.00 – 10.30 e la sosta conseguente, per il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, non oltre le ore 11.00.
- L'ingresso e la sosta all'interno delle ZTL rientranti nelle Diretrici del Centro Storico, al di fuori della fascia oraria 7.00 - 11.00, per interventi di sola urgenza e comprovata necessità d'uso del veicolo (interventi con apparecchiature particolarmente ingombranti e/o pesanti, necessità di trasporto di attrezzature o di materiali non diversamente trasportabili, ecc.) per il tempo strettamente necessario e, in ogni caso non superiore ai minuti 120, con obbligo di esposizione, in modo chiaramente visibile, dell'orario d'inizio sosta. In tal caso l'interessato dovrà richiedere autorizzazione previa, tramite chiamata

telefonica al Comando di Polizia Municipale e attesa di conferma. Inoltre, dovrà compilare l'apposito modulo, predisposto dal Comune, da rendere ben visibile sul cruscotto del veicolo.

- L'ingresso e la sosta, all'interno delle ZTL non comprese nella predetta fascia, al di fuori della fascia oraria 7.00 - 11.00, per il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, non superiore a minuti 120, con obbligo di esposizione, in modo chiaramente visibile, dell'orario d'inizio sosta. In tal caso l'interessato dovrà richiedere autorizzazione previa, tramite chiamata telefonica al Comando di Polizia Municipale e attesa di conferma. Inoltre, dovrà compilare l'apposito modulo, predisposto dal Comune, da rendere ben visibile sul cruscotto del veicolo.

Ogni ditta richiedente, avente un parco veicoli fino a cinque veicoli, può ottenere fino a due contrassegni/permessi, riportanti la dicitura "*Per interventi urgenti*", aumentabili di un contrassegno/permesso ogni ulteriori cinque veicoli e loro frazione, fino ad un massimo di dieci contrassegni/permessi.

g) Rappresentanti di commercio (contrassegno tipo "B" con limitazioni)

Documentazione richiesta:

- domanda in carta legale o resa legale;
- autocertificazione della iscrizione al Registro Esercenti il Commercio;
- autocertificazione, qualora prevista, di titolarità di autorizzazione del Questore;
- dichiarazione della ditta per la quale il rappresentante opera, indicante come zona di attività la città di Aosta.

Il contrassegno/permesso consente:

- L'ingresso all'interno delle ZTL, comprese le zone rientranti nelle Direttrici del Centro Storico, nella fascia oraria 07.00 – 10.30 e la sosta conseguente, per il tempo strettamente necessario e, in ogni caso, non oltre le ore 11.00.
- Il transito e la sosta, al di fuori della fascia oraria 7.00 - 11.00, negli stalli all'uopo predisposti, esclusivamente per operazioni di carico e scarico, per un tempo massimo di 60 minuti. E' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. L'ingresso per raggiungere tali stalli è consentito unicamente al di fuori delle Direttrici del Centro Storico.

C. Contrassegno di tipo "C"

(Rilasciato ai residenti nelle ZTL)

Documentazione richiesta:

- domanda in carta legale o resa legale, contenente autocertificazione di residenza.

Il contrassegno/permesso consente:

- L'ingresso e la sosta nelle ZTL, poste al di fuori Direttrici del Centro Storico e indicate sul contrassegno stesso, e unicamente negli stalli all'uopo predisposti, dalle ore 12.00 alle ore 14.00 e dalle ore 18.00 alle ore 08.00.
- L'ingresso e la sosta, durante le ore rimanenti, unicamente negli stalli all'uopo predisposti ed esclusivamente per operazioni di carico e scarico, per un tempo

massimo di 30 minuti. E' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.

D. Contrassegno di tipo "D"

(Rilasciato a persone residenti e commercianti con sede nelle ZTL, non aventi disponibilità di posto auto privato nella via o piazza di residenza, o sede di attività e non titolari di altri contrassegni/permessi per analoga via o piazza)

Documentazione richiesta:

- domanda in carta legale o resa legale, contenente eventuale autocertificazione di residenza.

Il contrassegno/permesso consente:

- L'ingresso dalle ore 7.00 alle 10.30 e la sosta dalle ore 7.00 alle 11.00 per operazioni di carico e scarico per le vie e piazze per i percorsi nello stesso indicati, comprese le Diretrici del Centro Storico, per la durata massima di 30 minuti. E' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio.
- L'ingresso e la sosta, durante le ore rimanenti, unicamente negli stalli all'uopo predisposti ed esclusivamente per operazioni di carico e scarico, per un tempo massimo di 30 minuti. E' fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. L'ingresso per raggiungere tali stalli è consentito unicamente al di fuori delle Diretrici del Centro Storico.

E. Veicoli condotti o trasportanti persone in possesso del contrassegno per disabili.

Alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i titolari del contrassegno per disabili devono comunicare al Sindaco un numero massimo di tre targhe d'immatricolazione dei veicoli abitualmente utilizzati per l'ingresso nelle ZTL, i cui estremi saranno inseriti nell'apposita banca dati.

Nel caso in cui il transito con ingresso da vie o piazze controllate per mezzo di apparecchiature di video - controllo avvenga con un veicolo con targa d'immatricolazione diversa da una di quelle comunicate in precedenza, entro 10 giorni dall'avvenuto ingresso, dovrà essere presentata al Comando di Polizia Municipale la documentazione giustificativa di cui all'art. 14.

Art. 9 (Caratteristiche dei contrassegni/permessi)

1. In generale sui contrassegni/permessi saranno indicati i seguenti dati:

- la targa d'immatricolazione del/i veicolo/i;
- la via/piazza di ingresso e la via/piazza di uscita dalla ZTL;

- percorso e/o luogo di sosta autorizzati;
- orario di validità del transito e/o della sosta in mancanza del quale il contrassegno/permesso avrà validità per l'intero arco giornaliero;
- vidimazione annuale o periodo di validità;
- indicazione della ditta cui è stato rilasciato il permesso e l'attività svolta;
- la dicitura ZTL, qualora si riferisca ad un'autorizzazione senza limitazioni di percorso all'interno del complesso delle ZTL;
- eventuali altre limitazioni o indicazioni.

2. Le caratteristiche relative alle tipologie di contrassegno/permesso sono le seguenti:

Tipo "A":

- Fondo bianco con indicata la lettera "A" di colore blu.

Tipo "B":

- Fondo diverso dal bianco con indicata la lettera "B" di colore nero.

Tipo "C":

- Fondo bianco con indicata la lettera "C" di colore rosso.

TIPO "D":

- Fondo bianco con indicata la lettera "D" di colore verde.

3. E' fatto assoluto divieto di utilizzare duplicati dei contrassegni, con qualsiasi modalità ottenuti.
4. I contrassegni scaduti e/o decaduti (di cui il titolare abbia perso diritto), devono essere riconsegnati alla Polizia Municipale.

**Art. 10
(Validità delle autorizzazioni)**

1. I contrassegni/permessi di tipo "A", "C" e "D" hanno validità quinquennale, senza necessità di vidimazione annuale, qualora il richiedente abbia dichiarato per iscritto il proprio impegno a comunicare eventuali variazioni inerenti il venir meno di uno o più requisiti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione stessa. Altrimenti, è richiesta la vidimazione annuale.
2. La vidimazione annuale è obbligatoria qualora il titolare di autorizzazione di tipo "A" rinnovi annualmente il contratto di locazione. In tal caso la vidimazione deve essere effettuata presso l'ufficio comunale preposto, nel periodo dal 1 dicembre dell'anno in corso di validità del contrassegno/permesso al 31 gennaio dell'anno successivo, e presentando la prevista documentazione.
3. L'omessa vidimazione comporterà la decadenza dell'autorizzazione.
4. Le autorizzazioni di tipo "B" hanno validità annuale in riferimento all'anno solare del rilascio e possono essere rinnovate entro il 31 gennaio dell'anno successivo, presentando apposita richiesta con le modalità di cui all'articolo 8 del presente provvedimento.

Art. 11
(Permessi temporanei di transito)

1. Per esigenze od interventi indifferibili ed urgenti non altrimenti programmabili, il Comando di Polizia Municipale, su richiesta anche verbale dell'interessato, potrà rilasciare un permesso provvisorio valido per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni del caso.
2. Qualora, in caso di motivate esigenze, sia richiesto un permesso di transito e/o sosta per veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t, dovrà essere presentata apposita domanda presso l'ufficio comunale preposto, per la predisposizione degli atti amministrativi necessari.
3. Tale disposizione non si applica per i veicoli utilizzati nei cantieri, disciplinati dal successivo art 12.
4. I permessi di transito e/o di sosta, dei veicoli al seguito di matrimoni da celebrarsi in luoghi di culto situati all'interno delle ZTL, potranno essere rilasciati per un numero non superiore a tre veicoli.
5. Nel caso in cui il matrimonio sia celebrato presso il Civico Palazzo, non più di tre veicoli potranno essere autorizzati al transito ed alla sosta in Piazza Chanoux, per la durata della celebrazione.
6. I permessi temporanei sono rilasciati su appositi moduli "matrice - copia", realizzati su carta copiativa e progressivamente numerati; riportano i dati identificativi del veicolo, i luoghi ove sia autorizzato il transito e l'eventuale sosta, il percorso per accedervi, la durata e la data di emissione.
7. Sul retro del permesso sono riportate le prescrizioni alle quali il conducente si deve uniformare durante la circolazione e/o la sosta nelle ZTL.
8. Tali permessi devono essere conservati dal titolare per un periodo di 150 giorni dalla data di scadenza.

Art. 12
(Permessi di transito per i mezzi di cantiere)

1. Le imprese che esercitano attività all'interno di cantieri regolarmente autorizzati ubicati nelle ZTL, al fine di ottenere il permesso per il transito e/o la sosta, devono presentare domanda all'ufficio comunale preposto, allegando la seguente documentazione:
 - copia dell'autorizzazione allo svolgimento dei lavori rilasciata dall'ufficio comunale competente;
 - copia dell'eventuale autorizzazione di occupazione del suolo pubblico rilasciata dall'ufficio comunale competente;
 - copia della carta di circolazione dei mezzi per i quali è richiesta l'emissione del permesso temporaneo.

Art. 13
(Accesso a strutture turistico/alberghiere ed esercizi commerciali)

1. E' consentito transitare e sostare per un massimo di 30 minuti per lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico dei bagagli a coloro che, muniti di prenotazione alberghiera, debbano recarsi presso le strutture ricettive situate nelle ZTL.

2. In tal caso, a cura del conducente, all'atto della sosta dovrà essere esposto, sul cruscotto anteriore e ben visibile dall'esterno, un apposito permesso su carta intestata predisposto dal titolare della struttura ricettiva turistico/alberghiera ed indicante il giorno, l'orario di arrivo e la targa d'immatricolazione del veicolo.
3. È consentito, a coloro che debbano accedere agli esercizi commerciali ubicati all'interno delle ZTL provvisti di posto auto privati, il transito per il raggiungimento di detti spazi di sosta. Nel caso tali luoghi risultassero occupati o non usufruibili è fatto obbligo immediato per il conducente di condurre il veicolo all'esterno della ZTL.
4. Nel caso l'ingresso sia avvenuto da vie o piazze controllate per mezzo di video - controllo elettronico, entro 10 giorni dall'avvenuto transito, dovrà essere presentata al Comando di Polizia Municipale la documentazione giustificativa di cui all'art. 14.

Art. 14 (Apparecchiature di controllo)

1. Gli ingressi e le uscite relativi alle ZTL potranno essere controllati anche per mezzo di apparecchiature elettroniche di video - controllo che, mediante il raffronto delle targhe d'immatricolazione dei veicoli transitati con quelle registrate nella banca dati delle targhe autorizzate, individueranno i veicoli non abilitati come sanzionabili.
2. Per i veicoli non registrati nella banca dati delle targhe autorizzate, ma aventi diritto ai sensi del presente provvedimento, che transitino attraverso varchi di video - controllo elettronico, dovrà essere presentata al Comando di Polizia Municipale, entro 10 giorni dall'avvenuto ingresso, la documentazione giustificativa che, qualora ritenuta valida, sospenderà immediatamente la procedura di emissione della sanzione.
3. In caso di omessa comunicazione della documentazione giustificativa, sarà dato seguito all'iter sanzionatorio secondo le norme del Codice della Strada.

Art. 15 (Sospensione del video-controllo elettronico)

1. Le operazioni di video - controllo elettronico possono essere sospese per motivi tecnici attinenti al funzionamento delle apparecchiature costituenti il "sistema", per la necessaria manutenzione dei suoi componenti, durante le ore di carico e scarico delle merci, in caso di manifestazioni regolarmente autorizzate dall'autorità competente e che comportino un inconsueto transito di veicoli, in caso di eventi di particolare rilevanza (millenaria Fiera di Sant'Orso, ecc..) e nei casi in cui sia disposto da apposito provvedimento motivato del Sindaco o del Vicesindaco.
2. In casi contingibili ed urgenti il provvedimento potrà essere adottato dal Comandante della Polizia Municipale, dal suo vicario o delegato, dandone tempestiva comunicazione al Sindaco o al Vicesindaco.
3. Tutti i casi di sospensione delle operazioni dovranno essere debitamente annotati all'interno di un apposito registro cartaceo tenuto dal Comando Polizia Municipale, unitamente alla motivazione, al periodo di attuazione, alla conseguente durata, ed a copia del provvedimento che la dispone.

Art. 16
(Sanzioni)

1. Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal Codice della Strada per le violazioni ad esso attinenti, nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi speciali per le falsità documentali (esibizione, uso o creazione di atti falsi in tutto o in parte) o per la mendacità nelle dichiarazioni e/o attestazioni.
2. Le condotte vietate o contrarie agli obblighi imposti con la presente ordinanza, qualora non sanzionabili dal Codice della Strada o da altre Leggi, saranno perseguite mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 come disposto dall'art 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.
3. Rientrano nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al punto precedente anche le seguenti condotte:
 - Mancata esposizione, nei casi previsti, del contrassegno/permesso di transito e/o sosta e del permesso temporaneo od altro documento equipollente;
 - Omessa o ritardata comunicazione dell'avvenuto transito nelle ZTL attraverso gli accessi controllati mediante apparecchiature di video - controllo elettronico;
 - Omessa richiesta di autorizzazione per l'ingresso nelle ZTL, tramite chiamata telefonica;
 - Uso di fotocopie non contraffatte o alterate del contrassegno/permesso, del permesso di transito temporaneo o di altro documento equipollente.